



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



Area III – Didattica e Ricerca
Coordinamento Attività Post-Laurea
Ufficio Formazione Post-Laurea

Rep. n° 3472

Prot. n° 38359

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 22 dello Statuto;
- VISTA** la L. 30 novembre 1989, n. 398, che detta nuove norme in materia di borse di studio universitarie e che istituisce borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e borse di studio per il perfezionamento all'estero;
- VISTO** l'art. 2 del Decreto Interministeriale 19 aprile 1990 che fissa il limite del reddito personale complessivo loro per la fruizione delle borse di studio di cui alla L. 30 novembre 1989, n° 398;
- VISTA** la delibera, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 febbraio 2001, ha commisurato il limite reddituale lordo necessario per la fruizione della borsa di studio all'ammontare della stessa;
- VISTA** la deliberazione con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 7 aprile 2009, ha approvato un accordo con l'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano relativo all'individuazione ed allo sviluppo di forme di collaborazione tra le due Istituzioni e, in particolare, al finanziamento, da parte dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, di borse di studio ed assegni di ricerca;
- VISTA** la convenzione tra l'Ateneo e l'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano con la quale si è convenuto che la collaborazione tra le predette Istituzioni è diretta alla realizzazione di attività di ricerca su tematiche di comune interesse a mezzo dell'indizione di concorsi pubblici per l'attribuzione di n° 5 borse di studio post-dottorato finanziate dall'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano,
- ATTESO** che la spesa, per un importo complessivo di € 51.650,00, graverà su F.S.AF.01.05.01 del bilancio di Ateneo per l'esercizio finanziario 2009,

DECRETA

- di assegnare n° 5 (cinque) borse di studio, annuali, per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato, nell'ambito delle aree disciplinari di seguito indicate;
- di distribuire le predette borse di studio così come di seguito indicato:

<i>N° borse</i>	<i>Aree disciplinari</i>
2 borse di studio	AMBIENTE E TERRITORIO
1 borsa di studio	COMUNICAZIONE

1 borsa di studio	MARKETING TURISTICO
1 borsa di studio	SVILUPPO LOCALE

- di approvare il bando di concorso per l'attribuzione delle predette borse, nel testo di seguito riportato.

Articolo 1

Tipologia, numero e finalità delle borse

E' indetto un concorso, per titoli, a n° 5 (cinque) borse di studio annuali per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato.

E' possibile fruire delle predette borse di studio per lo svolgimento di programmi correlati alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle strutture dell'Ateneo o per la realizzazione di progetti di ricerca, coerenti con i predetti programmi, svolti anche presso l'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.

Articolo 2

Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 6 della L. 30 novembre 1989, n° 398, le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle assegnate da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

I titolari di borse di studio non possono essere impegnati in attività didattiche.

Ai pubblici dipendenti che fruiscano di borse di studio universitarie è estesa la possibilità di chiedere il congedo straordinario per motivi di studio senza assegni.

Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 382, le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Alle borse di studio universitarie si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della L. 13 agosto 1984, n° 476.

Articolo 3

Durata e importo delle borse

Le borse di studio hanno durata annuale e l'importo di ciascuna di esse ammonta ad € 10.329,14.

Articolo 4

Requisiti generali di ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani e stranieri che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano conseguito il titolo di Dottore di Ricerca e che abbiano formalmente assunto l'impegno di non fruire, nel periodo di durata della borsa, di un reddito personale complessivo annuo lordo superiore ad €10.329,14.

Ai fini della determinazione del predetto limite concorrono i redditi di origine patrimoniale nonché gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti dallo svolgimento del servizio militare di leva o del servizio civile sostitutivo.

La validità del titolo di Dottore di Ricerca conseguito all'estero sarà accertata, ai soli fini dell'ammissione al concorso, dalla Commissione Giudicatrice con motivato giudizio espresso a verbale.

I cittadini stranieri sono ammessi a partecipare al concorso, previo accertamento della sussistenza del regime di reciprocità tra l'Italia e il Paese di origine e delle altre condizioni previste dalle leggi speciali vigenti in materia.

A tal fine, l'Amministrazione Universitaria provvederà a richiedere al Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Scambi Culturali, Ufficio VI - la documentazione attestante la sussistenza del regime di reciprocità.

Possono, altresì, partecipare al concorso coloro che, pur non avendo sostenuto l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, siano in possesso della dichiarazione del Coordinatore del Corso di Dottorato che attesti il completamento delle attività di formazione.

Articolo 5

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice avvalendosi della modulistica predisposta dall'Amministrazione Universitaria e reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:

http://www3.unisa.it/AREAI/uff_coordinamentoattivita_postlaurea/uff_formazionepostlaurea/borse_studio_post_lauream/home, deve essere presentata o fatta pervenire all'Università degli Studi di Salerno – Area III “Didattica e Ricerca” – Via Ponte don Melillo – 84084 Fisciano (SA), **entro e non oltre le ore 12:00 del 20 settembre 2009.**

In caso di consegna a mano, le domande potranno essere presentate personalmente dai candidati, entro il termine indicato, presso gli Uffici competenti della predetta Area. La consegna potrà essere effettuata nella fascia oraria compresa tra le ore 9:00 e le ore 12:00.

In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine. A tal fine farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda, il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità ed a pena di esclusione:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) residenza;
- d) il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, l'Istituzione universitaria presso la quale lo stesso è stato conseguito e la data del conseguimento;
(per coloro che non sono in possesso del titolo: la conclusione del Corso di Dottorato di Ricerca, la denominazione e la sede amministrativa del Corso);
- e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
(in caso contrario, debbono essere precisate le condanne riportate e/o i procedimenti penali pendenti);
- f) le attività di ricerca che intende svolgere;
- g) la sede presso la quale intende svolgere le predette attività di ricerca;
- h) di quali altre borse di studio abbia eventualmente usufruito e la durata delle stesse;
- i) di impegnarsi a non fruire, per tutta la durata della borsa di studio, di un reddito personale complessivo lordo superiore ad €10.329,14, determinato secondo le modalità di cui all'art. 4, comma

2, e di comunicare tempestivamente all'Area III "Didattica e Ricerca" l'eventuale superamento del predetto limite;

j) di impegnarsi a non fruire di altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, con esclusione di quelle indicate nell'art. 2, comma 1.

Il candidato è altresì tenuto a indicare il recapito presso il quale egli desidera che vengano effettuate eventuali comunicazioni relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente.

Ai sensi dell'articolo 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al concorso non è soggetta ad autenticazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione ovvero da mancata o tardiva comunicazione della variazione del recapito, nonché da disguidi postali o telegrafici o da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Ai fini della valutazione dei titoli, prevista dal successivo art. 7, i candidati debbono allegare alla domanda di ammissione i seguenti documenti:

- 1) certificato di laurea, in carta libera, con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto, della votazione riportata nell'esame di laurea e della data in cui quest'ultimo è stato sostenuto ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, relativa all'avvenuto conseguimento del diploma di laurea ed all'indicazione della votazione riportata nei singoli esami di profitto;
- 2) almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, compresa la tesi di dottorato;
- 3) altre pubblicazioni;
- 4) titoli culturali, professionali e di servizio;
- 5) dichiarazione del Direttore della sede di ricerca, di cui al comma 4, lettera g), dalla quale risulti espressamente l'accettazione del candidato;
- 6) programma particolareggiato delle ricerche che il candidato intende svolgere, corredato dalla dichiarazione di un docente di ruolo dell'Università degli Studi di Salerno che attesti la stretta correlazione del programma stesso alle attività di ricerca svolte nell'Ateneo e/o presso l'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano;
- 7) curriculum vitae et studiorum;
- 8) elenco generale di tutti i documenti e titoli presentati;
- 9) elenco specifico e dettagliato di tutti i lavori presentati, con la distinzione tra pubblicazioni e dattiloscritti e l'indicazione, per ciascuno di essi, del titolo e dei nomi di eventuali collaboratori.

I documenti di cui ai punti 6), 7), 8) e 9) dovranno essere sottoscritti dal candidato e presentati in duplice copia.

Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, la dichiarazione di conformità all'originale delle copie di atti e/o documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio può essere resa nei modi e con le forme di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

Tutti i documenti sopra elencati dovranno essere inviati, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di ammissione al concorso.

Qualsiasi difformità fra la domanda e la documentazione presentata e tra la documentazione presentata e quella richiesta dal presente bando costituirà motivo di esclusione.

Il plico, con la domanda di ammissione e l'annessa documentazione, dovrà inoltre recare, a pena di esclusione, le generalità del candidato (nome, cognome e indirizzo) e la denominazione del concorso al quale egli intende partecipare, ivi compreso il numero del bando di concorso.

Articolo 6

Commissione Giudicatrice

La Commissione Giudicatrice viene nominata dal Rettore con proprio Decreto.

Essa è composta da 4 membri: Rettore dell'Università degli Studi di Salerno, Presidente dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano o suo delegato; un docente dell'Università degli Studi di Salerno nominato dal Senato Accademico; Direttore dell'Ente Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano.

Articolo 7

Valutazione dei titoli e graduatoria di merito

Per la valutazione dei titoli ciascun componente della Commissione dispone di 10 punti e, pertanto, la votazione finale verrà espressa in trentesimi.

Prima di procedere alla assegnazione delle votazioni, la Commissione procede alla definizione dei criteri di valutazione dei titoli e, al termine dei lavori, esprime il proprio giudizio su ciascun candidato, redigendo a tal fine apposita relazione.

La Commissione Giudicatrice definisce la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato.

Sono inseriti nella predetta graduatoria soltanto i candidati ai quali sia stata attribuita una votazione complessiva non inferiore a 21/30.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della L. 15 maggio 1997, n° 127, come modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n° 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età.

Con Decreto del Rettore sono approvati gli atti concorsuali, nonché la graduatoria finale di merito, e dichiarati i vincitori del concorso.

In caso di rinuncia o decadenza dei vincitori, le borse di studio potranno essere assegnate, entro quattro mesi dalla data del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali, a coloro che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito.

Articolo 8

Ritiro dei titoli

I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sessanta giorni dalla data del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali, all'eventuale ritiro di titoli e di pubblicazioni allegati alla domanda di ammissione al concorso.

In caso di inutile decorso del termine stabilito, l'Università si riserva la facoltà di provvedere o meno alla conservazione dei predetti documenti.

Articolo 9

Documentazione richiesta ai vincitori del concorso

Nel termine perentorio di 15 giorni, che decorre dalla data di notifica della comunicazione dell'avvenuto conferimento della borsa di studio, l'assegnatario dovrà produrre, avvalendosi della modulistica predisposta dall'Amministrazione e reperibile nel sito Internet dell'Ateneo alla voce: http://www3.unisa.it/AREAI/uff_coordinamentoattivitaepostlaurea/uff_formazionepostlaurea/borse_studio_post_lauream/home, i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione di accettazione della borsa alle condizioni di cui al presente bando di concorso;
- 2) fotocopia della carta d'identità o di qualsiasi altro documento di identificazione, debitamente firmata;

- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che comprovi stati, fatti e qualità personali dichiarati nella domanda di ammissione e, in particolare:
- a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
 - b) codice fiscale;
 - c) cittadinanza;
 - d) residenza;
 - e) il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, l'Istituzione universitaria presso la quale lo stesso è stato conseguito e la data del conseguimento;
(per coloro che non sono in possesso del titolo: la conclusione del Corso di Dottorato di Ricerca, la denominazione e la sede amministrativa del Corso)
 - f) il non aver riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali in corso;
(in caso contrario, debbono essere precisate le condanne riportate e/o i procedimenti penali pendenti)
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che attesti:
- a) l'impegno a non fruire, per tutta la durata della borsa di studio, di un reddito personale complessivo lordo superiore ad €10.329,14;
 - b) il non aver fruito di altra borsa conferita allo stesso titolo;
 - c) il non fruire contemporaneamente di altre borse di studio.

In caso di mancata presentazione, nel termine stabilito, della predetta documentazione, i vincitori del concorso saranno considerati rinunciatari e verranno dichiarati decaduti dal diritto a fruire delle borse di studio.

Il candidato risultato vincitore che, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso, non abbia conseguito il titolo di Dottore di Ricerca, dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che attesti l'effettivo conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, avvenuto entro quattro mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. In ogni caso, l'attività di ricerca non potrà aver inizio prima del conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca.

Articolo 10

Condizioni per la fruizione delle borse

La durata delle borse decorre dalla data stabilita dall'Università all'atto del conferimento della stessa.

La predetta data non potrà, comunque, essere anteriore a quella del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali e di nomina dei vincitori.

I borsisti dovranno dare inizio alle attività di ricerca, a pena di decadenza, entro quattro mesi dalla data del provvedimento di approvazione degli atti concorsuali e dovranno continuare le stesse regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa.

Nel caso in cui i borsisti, dopo aver iniziato i programmi di ricerca, li interrompano senza giustificato motivo, saranno dichiarati decaduti dal diritto ad usufruire delle borse e saranno tenuti a restituire le rate eventualmente già percepite.

Il provvedimento di decadenza verrà adottato con Decreto motivato del Rettore su proposta del Direttore della sede di ricerca.

Ritardi e/o interruzioni verranno giustificati a condizione che non compromettano la validità o l'esito finale del programma di ricerche e che siano imputabili esclusivamente a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, debitamente comprovati e portati a conoscenza con mezzi idonei (fax, raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, corriere espresso).

L'eventuale rinuncia alla borsa deve essere adeguatamente motivata.

L'Università si riserva di valutare i motivi addotti a giustificazione della rinuncia e, ove ritenga che gli stessi siano insufficienti o incongrui, può chiedere all'assegnatario la restituzione delle somme eventualmente già percepite.

Articolo 11

Pagamento delle borse

Il pagamento della borsa sarà effettuato in quattro rate così articolate:

- la prima rata all'atto del conferimento;
- la seconda rata dopo quattro mesi;
- la terza rata dopo otto mesi;
- la quarta rata dopo dodici mesi.

Il Direttore della sede di ricerca deve rilasciare, ai fini del pagamento della prima rata, una dichiarazione che attesti l'inizio, da parte dell'assegnatario, delle attività previste dalla borsa di studio, mentre deve rilasciare, ai fini del pagamento delle rate successive, una dichiarazione che attesti il loro regolare prosieguo.

Le predette dichiarazioni devono essere prodotte in originale o a mezzo fax.

La spesa complessiva, per un importo di €51.650,00, graverà su F.S.AF.01.05.01 del bilancio di Ateneo per l'esercizio finanziario 2009.

Articolo 12

Relazione finale sulle attività svolte

Allo scadere del periodo di fruizione della borsa, l'assegnatario deve trasmettere all'Area III "Didattica e Ricerca" – Ufficio Formazione Post-Laurea:

1. una dettagliata relazione, sottoscritta dallo stesso e vistata dal Direttore della sede di ricerca, sulle attività svolte;
2. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, con la quale attesti di non aver fruito, per l'intero periodo di durata della borsa, di un reddito personale complessivo lordo superiore ad €10.329,14.

Articolo 13

Pubblicità

Il presente bando di concorso ed il fac-simile della domanda di ammissione sono affissi nell'Albo Ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla voce:

http://www3.unisa.it/AREAI/uff_coordinamentoattivapostlaurea/uff_formazionepostlaurea/borse_studio_post_lauream/home

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, l'Università degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dei candidati, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi.

Al riguardo, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, tutti i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 11 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali al presente bando di

concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo. In particolare, il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il conferimento è obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso e per l'eventuale gestione della carriera accademica del borsista; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà curato da personale dell'Ateneo.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, l'Università degli Studi di Salerno raccoglie, utilizza e tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza.

Ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, i candidati hanno diritto di esercitare in ogni momento i seguenti diritti: ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati in violazione del codice nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione degli stessi; opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Salerno, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente.

Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della L. 7 agosto 1990, n° 241, e dall'art. 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, è il dott. Giovanni SALZANO, - Ufficio Formazione Post-Laurea dell'Università degli Studi di Salerno – via Ponte don Melillo, 84084 Fisciano (Sa) – tel. 089/966242, fax 089/966405, e-mail: gsalzano@unisa.it

Articolo 15 ***Norme finali***

Qualora venissero accertate irregolarità comunque imputabili al borsista, con provvedimento motivato verrà disposta la revoca della borsa di studio con il conseguente recupero delle rate eventualmente già corrisposte.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si applicano le norme contenute nella L. 30 novembre 1989, n. 398, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487, e le altre disposizioni vigenti in materia di borse di studio universitarie.

Fisciano, 30 luglio 2009

IL RETTORE
F.to Raimondo PASQUINO